

Non è vietato agli psicologi l'incarico di dirigente del Sert

Nessuna norma di legge prescrive che l'incarico di dirigente dei Servizi per le tossicodipendenze (Sert) debba essere affidato a un medico. È dunque illegittimo il bando predisposto da un'azienda sanitaria che limiti ai soli camici bianchi la possibilità di candidarsi. Parola della terza sezione *quater* del Tar Lazio che, con la **sentenza n. 10538/2007**, ha accolto il ricorso dell'Ordine degli psicologi del Lazio contro l'Asl Roma A e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

L'azienda aveva emanato nel 2004 un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di «direttore della struttura complessa Uo dipendenze patologiche II distretto, area medica e delle specialità mediche, disciplina medicina interna». L'Ordine degli psicologi aveva subito impugnato l'atto, denunciando tre motivi di illegittimità tra cui l'eccesso di potere per disparità di trattamento e la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di diritto al lavoro.

La Asl e la FnomCco, dal canto loro, avevano innanzitutto eccepito il difetto di giurisdizione e quello di legittimazione ad agire dell'Ordine, respinti dal Tar con la decisione n. 11607/2005. Nel merito, avevano sottolineato il carattere discrezionale della scelta, mettendo in evidenza «la natura e la qualità della preparazione del personale medico rispetto a quella dello psicologo».

Il tribunale amministrativo non ha accolto la difesa. «Per es-

sere legittimo - si legge nella sentenza - il provvedimento deve trovare il suo fondamento in una norma di legge o di regolamento che consenta l'esclusione degli psicologi dalla possibilità di conferimento dell'incarico di dirigente del Sert. Ebbene, sembra al Collegio che tale norma non sussista». Tanto che né l'Asl né la FnomCco l'hanno citata.

Decisivo è invece l'articolo 2 della legge 45/1999 sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e sul personale dei Sert, dove si prevede «soltanto il possesso di una precedente esperienza» nei Servizi e «dei titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, ma non si circoscrive la validità di tali esperienze alla categoria professionale dei medici».

Di più. I compiti ritenuti essenziali non riguardano le cure da somministrare, «ma quelli di coordinamento e di direzione». Lo stesso Dm 444/19990 sui Sert, inoltre, «pone sullo stesso piano medici e psicologi», non riconoscendo alcuna prevalenza ai trattamenti medico-farmacologici rispetto a quelli di carattere psicologico e socio-riabilitativo che devono essere assicurati dalle strutture regionali».

La disparità di trattamento, dunque, c'è stata eccome. Perché la diversità di considerazione riservata agli psicologi rispetto ai medici «si rivela ingiustificata».

Manuela Perrone